



FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

UNIVERSITÀ LIEDIA DE BULSAN

Verwaltung | Amministrazione | Amministrazione

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AD ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL'UNIVERSITÀ

Approvato con delibera del Consiglio istitutivo n. 39 del 29.01.1999
Modificato con delibera del Consiglio dell'Università n. 47 del 22.09.2006
Modificato con delibera del Consiglio dell'Università n. 135 del 28.09.2007
Modificato con delibera del Consiglio dell'Università n. 43 del 24.09.2010
Modificato con delibera del Consiglio dell'Università n. 74 del 26.11.2010

Articolo 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 e del D.P.C.M. del 30.04.1997, disciplina l'assegnazione a studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale in attività connesse ai servizi resi dalla Libera Università di Bolzano.

Dalle forme di collaborazione di cui al primo comma del presente articolo sono escluse le attività inerenti alla docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami e all'assunzione di responsabilità amministrative.

Le collaborazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali ed assistenziali né ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Articolo 2
Risorse finanziarie

L'assegnazione delle collaborazioni di cui all'art. 1 avviene nei limiti delle somme disponibili nella relativa voce di spesa del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio dell'Università.

Il Consiglio dell'Università determina altresì l'ammontare del corrispettivo orario per le collaborazioni in parola. Tale corrispettivo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi del citato art. 13 della legge 390/91.

Articolo 3
Forme di collaborazione

Ciascun rapporto di collaborazione non può superare il limite massimo di 150 ore per ciascun anno accademico.

I rapporti di collaborazione devono prevalentemente riguardare servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca mediante il supporto alle diverse attività amministrative. Non possono comportare responsabilità amministrative e devono configurarsi come aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte da personale tecnico-amministrativo.

Il rapporto di collaborazione può altresì essere instaurato per attività non complesse strutturate in progetti dalle diverse strutture dell'Università.

La responsabilità per le prestazioni rese dallo studente è in ogni caso del responsabile del servizio dove viene svolta l'attività.

I responsabili dei servizi presentano annualmente, in occasione del processo di pianificazione delle attività e dei mezzi finanziari, la richiesta di rapporti di collaborazione con gli studenti nella quale descrivono il progetto, le sue finalità e precisano le mansioni dello/degli studente/i.

Eventuali ulteriori collaborazioni, non rientranti nella disciplina di cui al presente regolamento, possono essere svolte dallo/dagli studente/i per l'Università medesima solo previa conclusione della collaborazione di cui ai precedenti commi e pertanto solo dopo l'effettiva prestazione di 150 ore.

Articolo 4
Requisiti obbligatori per le

Possono partecipare alla selezione gli studenti della Libera Università di Bolzano regolarmente iscritti ai seguenti corsi nell'anno

collaborazioni

accademico a cui il bando si riferisce:

Corsi di laurea triennali:

- iscritti al 2° anno in possesso di almeno 24 crediti formativi
- iscritti al 3° anno in possesso di almeno 48 crediti formativi
- iscritti al 1° anno fuori corso in possesso di almeno 72 crediti formativi

Corsi di laurea quadriennali (vecchio ordinamento):

- iscritti al 2° anno in possesso di almeno 24 crediti formativi
- iscritti al 3° anno in possesso di almeno 48 crediti formativi
- iscritti al 4° anno in possesso di almeno 72 crediti formativi
- iscritti al 1° anno fuori corso in possesso di almeno 96 crediti formativi

Corsi di laurea specialistica/magistrale:

- iscritti al 1° anno
- iscritti al 2° anno in possesso di almeno 24 crediti formativi
- iscritti al 1° anno fuori corso in possesso di almeno 48 crediti formativi

Non possono partecipare alla selezione:

- gli iscritti al 1° anno dei corsi di laurea (triennali e quadriennali)
- gli iscritti che hanno superato di più di un anno la durata normale del corso di studio
- gli studenti iscritti a corsi di formazione, dottorato di ricerca e master universitario di 1° o 2° livello
- gli studenti che hanno in essere rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'ateneo.

Articolo 5 Bando per l'attribuzione della collaborazione

Il Presidente del Consiglio dell'Università emana con proprio decreto un bando per l'affidamento delle collaborazioni entro il 31 ottobre dell'anno accademico nel quale dovrà svolgersi la collaborazione. Il bando indicherà le aree specifiche delle attività per le quali potrà essere altresì previsto lo svolgimento di un colloquio attitudinale.

In caso di particolare necessità o per aree specifiche il Presidente del Consiglio dell'Università potrà emanare un bando suppletivo.

Il bando viene affisso agli Albi di tutte le sedi universitarie.

Articolo 6 Presentazione delle domande

La domanda per gli studenti interessati va presentata online al punto „150h Job“ del portale dello studente. La trasmissione dei dati dello studente all'Ufficio del personale tecnico-amministrativo avverrà pertanto esclusivamente in modo telematico ed è possibile entro il termine previsto nel bando.

Nella domanda lo studente dovrà anche specificare le eventuali conoscenze e competenze possedute, e può specificare eventuali preclusioni per periodi di tempo definiti.

Lo studente può partecipare ad un solo bando di selezione.

Articolo 7 Commissione e graduatoria

Alla formulazione della graduatoria provvede un'apposita commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dell'Università.

Ove le prestazioni richieste dalle collaborazioni richiedano particolari requisiti da indicare nel bando di cui al precedente comma, saranno formulate graduatorie distinte per aree specifiche.

Le graduatorie vengono rese pubbliche mediante affissione agli albi di tutte le sedi universitarie; eventuali istanze di revisione devono pervenire a detta commissione nei 10 giorni successivi alla data di pubblicazione, la stessa giudica sulle istanze pervenute.

La graduatoria mantiene la sua validità fino alla formazione della graduatoria successiva.

La graduatoria è formata sulla base del colloquio attitudinale, ove previsto, e della somma dei crediti raggiunti alla data indicata nel bando.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale vengono conteggiati anche i crediti formativi acquisiti al corso di laurea di 1° livello.

In caso di parità di crediti prevale chi ha conseguito una media più alta; codesta media è calcolata secondo le disposizioni impartite dalle Facoltà.

A parità di crediti e media prevalgono le condizioni economiche più disagiate, che sono individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. del 30.04.1997.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.P.C.M del 30.04.1997 deve essere conferito l'incarico di collaborazione, in via prioritaria, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Per suddetti soggetti verrà formata una graduatoria separata.

Possono essere esclusi dalla graduatoria annuale gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione prestata nell'anno accademico precedente.

Articolo 8 Contratto individuale di incarico

Della proposta di assegnazione del servizio, agli studenti inseriti in graduatoria, viene data comunicazione personale nella quale è altresì indicato un termine per l'accettazione della collaborazione. Qualora lo studente non accetti nel termine stabilito viene considerato rinunciatario.

All'assegnazione delle collaborazioni si provvede mediante stipula di un contratto individuale di incarico.

Nel contratto deve essere espressamente previsto:

- a) la struttura presso la quale è prestata la collaborazione;
- b) il tipo di attività ed il luogo di svolgimento della collaborazione;
- c) l'individuazione del responsabile della struttura;
- d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
- e) la clausola espressa di risoluzione unilaterale del contratto per gravi motivi o inadempienze dell'assegnatario;

- f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura rapporto di lavoro subordinato e che non potrà essere riconosciuta ai fini di pubblici concorsi;
- g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- h) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
- i) l'espressa menzione che al termine della collaborazione è escluso un tacito rinnovo.

Articolo 9 Termine della collaborazione

Alla scadenza indicata nel contratto, la collaborazione ha termine, senza necessità di comunicazione alcuna. È escluso il tacito rinnovo.

Il contratto di collaborazione è risolto per:

- a) morte o invalidità sopravvenuta dello studente che lo rende idoneo alla collaborazione richiesta;
- b) rinuncia al proseguimento degli studi o trasferimento ad altra Università;
- c) completamento del corso degli studi cui lo studente afferisce;
- d) qualsiasi causa che rende lo studente non idoneo al proseguimento della collaborazione;
- e) consenso delle parti;
- f) gravi motivi o inadempienza dell'assegnatario (risoluzione unilaterale da parte dell'Università).

Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota del compenso pattuito rapportata alla collaborazione prestata.

Articolo 10 Adempimenti del respon- sabile della struttura

Ai responsabili di cui all'art. 8 lettera c) viene fatto carico:

- a) della richiesta motivata per l'assegnazione di uno o più studenti collaboratori in occasione del processo di pianificazione delle attività e dei mezzi finanziari,
- b) del controllo del rispetto degli obblighi contrattuali da parte dello studente assegnatario;
- c) della valutazione, di cui all'art. 13, comma 3 lettera d), della legge 390/91 da esprimere mediante modulo prestampato, che va trasmesso all'Ufficio del personale tecnico-amministrativo, sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi resi.

Articolo 11 Norma finale

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge, statutarie e i regolamenti generali d'Ateneo.

Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo dell'Ateneo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione stessa.